

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Castellina Riparbella, per fusione dei Comuni di Castellina Marittima e di Riparbella”.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Castellina Riparbella a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Castellina Marittima e di Riparbella, la contestuale estinzione dei comuni di Castellina Marittima e di Riparbella e la decadenza degli organi dei comuni estinti.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Castellina Riparbella nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della normativa vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni di Castellina Marittima e di Riparbella definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del comune di Castellina Riparbella sia situata presso l'estinto comune di Riparbella, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni dei corrispondenti atti.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Castellina Riparbella salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di Castellina Marittima e di Riparbella prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 bis della medesima legge regionale. Al nuovo comune sono, altresì, attribuiti i contributi per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dell'estinto comune di Riparbella.

L'articolo 9 prevede che il comune di Castellina Riparbella sarà soggetto all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali a partire dal secondo mandato degli organi del nuovo comune, con riferimento alle funzioni fondamentali di cui al comma 27, dell'articolo 14, della d.l. 78/2010, escludendo comunque dall'elenco delle funzioni fondamentali soggette all'obbligo dell'esercizio associato, la funzione individuata dalla lettera a). Queste disposizioni regionali costituiscono attuazione del comma 121 dell'articolo 1 della l. 56/2014.

Sono, inoltre, disciplinati i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani e sono individuate in via transitoria norme volte

a garantire di buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Castellina Riparbella.

L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore della legge.